ALLEGATO INFORMATIVO SULLA PROCEDURA ACCELERATA

ITALIANO

La tua domanda di protezione internazionale sarà esaminata mediante una **procedura "accelerata"**. Ciò significa che la tua domanda sarà esaminata **quanto prima e che verrà decisa entro tre mesi** dalla formalizzazione.

La tua domanda verrà esaminata in procedura accelerata perché rientra in uno dei seguenti casi:

- Quando hai formalizzato la domanda, hai sollevato questioni che non hanno alcuna pertinenza ai fini del riconoscimento della protezione internazionale;
- Hai fornito dichiarazioni palesemente incoerenti o contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili, o che contraddicono manifestamente le informazioni disponibili sul tuo Paese di origine;
- Anche se avevi la possibilità di dimostrare un valido motivo, hai indotto intenzionalmente in errore l'autorità, presentando informazioni o documenti falsi, o omettendo informazioni rilevanti, in particolare relativi alla tua identità e nazionalità, o hai intenzionalmente distrutto o fatto sparire in malafede documenti rilevanti;
- Hai effettuato domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare, ostacolare o impedire l'esecuzione di una decisione in merito al tuo allontanamento dal territorio italiano;
- Provieni da un Paese che è considerato dall'Italia o dall'Unione Europea come Paese di origine sicuro;
- Ci sono fondati motivi per ritenere che tu costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o per l'ordine pubblico, o sei già stato espulso per gravi motivi di sicurezza nazionale o ordine pubblico;
- Hai presentato una domanda reiterata che è ritenuta ammissibile;
- Sei entrato illegalmente in Italia o hai prolungato illegalmente il tuo soggiorno e, senza un valido motivo, non ti sei presentato tempestivamente alle autorità competenti o non hai fatto domanda di protezione internazionale quanto prima;
- Sei entrato legalmente in Italia e, senza un valido motivo, non hai presentato domanda di protezione internazionale quanto prima; ciò non si applica in caso di bisogno di protezione internazionale che sorge quando eri già fuori dal tuo Paese di origine ("*sur place*");
- Provieni da un Paese per cui la percentuale di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat per tutta l'UE, risulta pari o inferiore al 20%; ciò non si applica qualora vi sia stato un cambiamento significativo nel tuo Paese di origine o se appartieni a una categoria di persone con specifiche esigenze di protezione,

tenuto conto anche delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive;

Anche se la tua domanda è esaminata mediante la procedura accelerata**, la Commissione Territoriale condurrà sempre un esame completo di tutti i tuoi possibili bisogni di protezione.** Se la Commissione ritiene che l'esame della tua domanda è complesso e richiede più tempo, può modificare la procedura e continuare ad esaminare la tua domanda con la procedura ordinaria, che prevede tempi più lunghi per la decisione (sei mesi dalla data della formalizzazione, salvo possibili proroghe).

Se tu hai esigenze procedurali particolari, la Commissione Territoriale ti fornirà il sostegno adeguato durante la procedura di esame della tua domanda.

In particolare, questo potrà avvenire se appartieni a una categoria di persone vulnerabili, in quanto hai **problemi di salute fisica o mentale**, hai **difficoltà** che ti impediscono di svolgere determinate attività in autonomia e/o sei una **persona con disabilità**, hai subito **tortura** o **gravi violenze** psicologiche, fisiche, sessuali o legate al genere. In questi casi, se la Commissione Territoriale ritiene che non sia possibile fornirti il sostengo necessario durante la procedura di esame accelerata, essa può decidere di **esaminare il tuo caso nella procedura ordinaria**.

Se rientri in una delle categorie sopra indicate, è quindi importante **che informi delle tue esigenze particolari l'autorità di pubblica sicurezza che registra la tua domanda** ed anche **che indichi** le **tue vulnerabilità e/o esigenze particolari** nel **modulo online** di **formalizzazion**e della domanda, **allegando anche la documentazione eventualmente in tuo possesso relativa a tali esigenze particolari**. In questi casi, la Commissione Territoriale potrà decidere di applicare al tuo caso la procedura di esame ordinaria e ti informerà sulla procedura di esame adottata.

Se la Commissione Territoriale rigetta la tua domanda di protezione internazionale e tu ritieni che la decisione di rigetto sia errata, hai il diritto di presentare ricorso al Tribunale civile.

Per presentare un ricorso è necessaria l'assistenza di un avvocato ed è prevista la possibilità di avere l'assistenza legale gratuita a spese dello Stato. Le condizioni per presentare ricorso sono spiegate nell'opuscolo sulla procedura di esame ordinaria che ti è stato consegnato insieme a questo allegato.

Tuttavia, se nel tuo caso è stata applicata la procedura accelerata, dovrai presentare ricorso **entro 7 giorni** dalla data in cui ricevi la decisione della Commissione Territoriale.

Inoltre, il solo fatto di presentare ricorso non ti garantisce il diritto di rimanere in Italia. Se desideri rimanere in Italia per la durata del procedimento davanti al giudice, nel tuo ricorso dovrai richiedere espressamente l'autorizzazione a rimanere in Italia.

Il giudice deciderà **entro 10 giorni** se hai diritto di rimanere in Italia per la durata del procedimento. Inoltre, il giudice deciderà sulla tua domanda di protezione internazionale **entro 4 mesi**.

Per tutte le altre informazioni sulla procedura, puoi fare riferimento all'opuscolo relativo alla procedura ordinaria, che ti è stato consegnato assieme a questo allegato.